

LEGGE 6 marzo 2001 n. 60

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un'apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità".

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2".

Art. 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2".

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 102 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto".

Art. 5.

1. L'articolo 108 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 108 - (Termine per la difesa)

1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza".

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate "norme di attuazione del codice di procedura penale", le parole: "idonei e" sono soppresse.

Art. 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione".

Art. 8.

1. Il comma 2 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche".

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 9.

1. Il comma 3 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello".

Art. 10.

1. Il comma 4 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

1. che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
2. che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa;
3. l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze".

Art. 11.

1. Il comma 5 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2".

Art. 12.

1. Il comma 6 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio".

Art. 13.

1. Il comma 7 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità".

Art. 14.

1. I commi 8 e 9 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 15.

1. Al comma 1 dell'articolo 30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".

Art. 16.

1. Al comma 3 dell'articolo 30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo la parola: "incarico" sono inserite le seguenti: "e non ha nominato un sostituto", la parola: "avvertire" è sostituita dalla seguente: "avvisare" e le parole: "a sostituirlo" sono sostituite dalle seguenti: "alla sostituzione".

Art. 17.

1. L'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 32. - (Recupero dei crediti professionali)

1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. Al difensore d'ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato".

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 32-bis - (Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile)

1. Il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si è reso successivamente reperibile".

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 369 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 369-bis - (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa)

1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
 - a. l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
 - b. il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
 - c. l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;
 - d. l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
 - e. l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato".

Art. 20.

1. Il comma 3 dell'articolo 460 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria".

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato in nota all'art. 3.

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato in nota all'art. 3.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 97 (Difensore d'ufficio).

1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.
2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.

4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.

5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.".

- Per il testo dell'art. 102 del codice di procedura penale, vedasi note all'art. 4.

Nota all'art. 4:

- Si trascrive il testo dell'art. 102 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 102 (Sostituto del difensore).

1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.".

Nota all'art. 6:

- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato in nota all'art. 14.

Nota all'art. 7:

- Il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale è riportato in nota all'art. 3.

Nota all'art. 8:

- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è riportato in nota all'art. 14.

Nota all'art. 9:

- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è riportato in nota all'art. 14.

Nota all'art. 10:

- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è riportato in nota all'art. 14.

Nota all'art. 11:

- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è riportato in nota all'art. 14.

Nota all'art. 12:

- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è riportato in nota all'art. 14.

Nota all'art. 13:

- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è riportato in nota all'art. 14.

Nota all'art. 14:

- Si riporta il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata:

"Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio).

1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio.
2. bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione.
3. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche.
4. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello.
5. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:
 - a. che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
 - b. che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti fra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa;
 - c. l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze.
6. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2.
7. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio.
8. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità.
9. (abrogato).
10. (abrogato).".

Nota all'art. 15:

- Il testo dell'art. 30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, è riportato in nota all'art. 16.

Nota all'art. 16:

- Si riporta il testo dell'art. 30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale , come modificato della legge qui pubblicata:

"Art. 30 (Comunicazione al difensore di ufficio).

1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'art. 97, comma 3, del codice.
2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'art. 97, comma 4, del codice.

3. Nel caso previsto dall'art. 97, comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sostituzione."

Note all'art. 17:

- La legge 30 luglio 1990, n. 217, reca: "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti."
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito."

Nota all'art. 18:

- Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio e spese dello Stato per i non abbienti):

"5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'art. 3."

Nota all'art. 19:

- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 375 ed il testo dell'art. 416 del codice di procedura penale:

"Art. 375. - 1-2 (Omissis).

3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'art. 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato."

"Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero).

4. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'art. 415-bis, comma 3.

5. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari (294, 392 ss.; att. 130). Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove."

Note all'art. 20:

- Si riporta il testo dell'art. 460 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 460 (Requisiti del decreto di condanna).

1. Il decreto di condanna contiene:
 - a. le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
 - b. l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
 - c. la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
 - d. il dispositivo;

- e. l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione (c.p.p. 416) il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444;
 - f. l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
 - g. l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
 - h. la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale (c.p.p. 459, comma 2); ordina la confisca, nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena (c.p. 163) (e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati (c.p. 175). Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
 3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
 4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.
 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.